

APPENDICE NORMATIVA

NORME DI RIFERIMENTO -SINTESI

Visite guidate ed i viaggi d'Istruzione:

- Vengono programmati all'inizio dell'anno scolastico, proposti al consiglio di Classe ed al collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto
- Non sono obbligatori e sono a discrezione del team docente.
- Sono autorizzati solo se rispondenti alle norme della C.M. 291 del 14.10.92 e della CM 623/96
- **Alla visita e al viaggio dovrà partecipare tutta la classe o, per i soli viaggi, almeno i due terzi della classe.**
- Deve essere acquisito, di volta in volta, **il consenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà.** (NEI CASI DI AFFIDO CONDIVISO OCCORRE ACQUISIRE ,anche separatamente, IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, per iscritto.) Per le visite e i viaggi da effettuare in comune diverso da quello di Melito P.S. e da quelli in provincia di RC tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di identificazione valido.
- Alle visite e ai viaggi dovranno partecipare gli insegnanti titolari della classe interessata. Non sono consentite sostituzioni con docenti di classi diverse.
- Sono consentiti viaggi, brevi visite in città, visite e viaggi in località comprese nella provincia di RC oltre province di regioni diverse. In occasione di progetti specifici sono consentiti anche viaggi all'estero.
- In occasione di visite che si concludono prima del normale orario delle attività e delle lezioni le classi osserveranno il consueto orario di uscita.
- Gli insegnanti accompagnatori dovranno essere in numero sufficiente a garantire la sicurezza degli alunni ed il raggiungimento degli obiettivi didattici fissati.
- Non è consentita la partecipazione dei genitori, salvo diverso parere motivato del Consiglio d'Istituto.
- Su delega del Consiglio d'istituto (27/10/2009) il Dirigente Scolastico può autorizzare solo visite guidate e uscite di una giornata.
- Nel corso dell'anno verrà autorizzato, per ciascuna classe, un numero di uscite dalla scuola sulla base delle indicazioni del Consiglio d'istituto.
- Nell'ultimo mese di lezione non sono consentite le visite guidate e i viaggi d'istruzione, eccezion fatta per le uscite sul territorio.
- Nessuna norma vieta lo svolgimento dei viaggi nei giorni festivi o prefestivi

STRALCI NORMATIVI

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 2 OTTOBRE 1996, N. 623: Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai provveditori agli studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione.....

La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata.

2) Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie:

- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo
- viaggi e visite d'integrazione culturale.....
- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali.
- viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 14 OTTOBRE 1992, N. 291: Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

7.3 *“Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti.”*

7.4 *“E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.)”*

7.5 *“Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne.Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate nei successivi punti 9.1 e 9.2.”*

9.1 *“Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza.....Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne consente l'effettuazione anche nelle ore notturne, in deroga al divieto generale previsto al punto 7.5.”*

9.2 *“Per i viaggi all'estero... non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave. Essendo stato qui segnalato che le navi che collegano l'Italia con alcuni Paesi del Mediterraneo viaggiano in orario notturno, per rendere più confortevole il tragitto, anche i viaggi programmati per i suddetti Paesi rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1”*

9.4 *“Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelligià conferiti in sede di programmazione”*

Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. (art.8.4 Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291). Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.